



# COMUNE DI VITERBO

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - SERVIZI CIMITERIALI - SISTEMA IDRICO -  
TERMALISMO - GARE E APPALTI  
GARE E APPALTI

## AVVISO

N. 55 del 14-07-2023

**OGGETTO:** AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CAPOLUOGO 1° STRALCIO □ CUP D87H22003900004 - 1° LOTTO QUADRANTE NORD□EST CAPOLUOGO (CIG 98767274F5) E 2° LOTTO QUADRANTE SUD□OVEST CAPOLUOGO (CIG 987676437E)

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che il Bando e il Disciplinare di gara sono rettificati e integrati con i seguenti punti:

**- Bando di gara, pagina 5 : punto 19- GARANZIA PROVVISORIA:**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo massimo contrattuale, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del disciplinare di gara e precisamente di importo pari a:

LOTTO 1: € 39.793,22 (euro trentanovemilasettecentonovantatre/22)

LOTTO 2: € 39.210,37 (euro trentanovemiladuecentodieci/37)

**- Disciplinare di gara, pagina 18: punto 13.10- GARANZIA PROVVISORIA:**

L'offerta è corredata da:

**Quietanza del versamento** ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza assicurativa originale, corredata da una dichiarazione sostitutiva del soggetto sottoscrittore della polizza con la quale viene dichiarato il possesso dei poteri di firma, relativa alla garanzia provvisoria per ciascun lotto cui si partecipa, pari al 2% dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a:

LOTTO 1: € 39.793,21 (euro trentanovemilasettecentonovantatre/21)

LOTTO 2: € 39.210,37 (euro trentanovemiladuecentodieci/37)

Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un'unica garanzia provvisoria che dovrà contenere l'oggetto dei lotti per i quali partecipa. In tal caso, l'importo della cauzione provvisoria dovrà riferirsi al lotto del maggiore importo al quale si partecipa.

La garanzia provvisoria, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, costituita alternativamente, è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma sede di Viterbo, via Monte Zebio) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i.;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi della Legge 348/82, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*(se il soggetto è diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria)*

**Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si precisa che le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono essere sottoscritte dal garante e dal contraente con firma digitale valida e devono essere corredate, al fine di garantire la stazione appaltante in merito alla validità della garanzia sotto il profilo della legittimazione all'assunzione dell'impegno da parte del funzionario sottoscrittore in nome e per conto dell'istituto fideiubente, da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dal documento d'identità

in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.

La fideiussione bancaria ovvero la polizza assicurativa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - α) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - β) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - γ) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle rispettive riduzioni dell'importo della cauzione, per le percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando relativo certificato. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Tale deposito cauzionale, qualora la ditta aggiudicataria non intervenga alla stipula del contratto entro il termine stabilito, previa costituzione della cauzione definitiva, sarà incamerato definitivamente dal Comune.

Si comunica inoltre che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogato al giorno 11/08/2023 alle ore 12,00 e che la prima seduta pubblica della commissione di gara si terrà il giorno 16/08/2023 alle ore 9,30.

Resta fermo ed invariato quanto altro contenuto nel bando, nel disciplinare di gara e tutti gli altri atti.

**IL DIRIGENTE**

***Arch. Massimo Gai***

Viterbo, 14-07-2023

**IL DIRIGENTE**

**ARCH. MASSIMO GAI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005